




COMUNE DI ANDRANO

Provincia di Lecce



REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'
DI BARBIERE, PARRUCCHIERE E MESTIERI AFFINI

Art. 1

(Disciplina dell'attività di barbiere, ecc.)

Le attività di barbiere, di parrucchiere ed affini (laboratori di cosmesi, istituti di bellezza e simili nei quali si praticano bagni turchi o di schiuma, frizioni e massaggi di cosmesi, ecc.) siano esse esercitate in pubblico locale o presso il domicilio dell' esercente o del cliente o presso enti, istituti, uffici, associazioni, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento emanato in osservanza della legge 14.02.1963, n. 161.

Art. 2

(Autorizzazione del Sindaco)

Per lo svolgimento delle attività indicate nel precedente articolo primo, occorre apposita autorizzazione del Sindaco valevole per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione suddetta è rilasciata con provvedimento del Sindaco sentita la Commissione di cui all'art. 2bis della legge 14.2.1963, n.161.

L'autorizzazione può essere singola per uomo o per signora o mista.

In quest'ultimo caso il titolare della licenza deve avere appositi reparti adiacenti e distinti per ciascuno dei due sessi, anche se intercomunicanti.

Gli istituti nei quali si praticano applicazioni di terapia fisica (forni, aerosol, bagni terapeutici e massaggi) sono soggetti a speciale autorizzazione di cui all'art. 194 T.U.LL.SS. 27.07.1934, n. 1265.

Art. 3

(Tipologia delle autorizzazioni)

L'autorizzazione amministrativa può essere rilasciata per una o più delle seguenti attività :

- 1) – **BARBIERE** – è l'attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba, dei capelli ed in servizi complementari.
- 2) - **PARRUCCHIERE** – è l'attività esercitata indifferentemente su uomo o donna e comprende il taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e decolorazione, l'applicazione di parrucche ed ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello, con esclusione di ogni trattamento della barba.

- 3) – MESTIERI AFFINI – comprendono le attività rivolte all'adeguamento estetico dell'aspetto esterno del corpo quali quelle di estetista, visagista truccatore, manicure e pedicure estetico, abbronzatura, ecc.

Art. 3

(Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)

L'autorizzazione di cui al precedente art. 2 viene rilasciata previo accertamento :

- a) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25.7.1956, n. 860, per il riconoscimento della qualifica artigiana;
- b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività indicate nei precedenti articoli, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività;
- c) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione.

Art. 4

(Requisiti)

Non appena ricevuta la domanda, nel caso che l'impresa di barbiere, parrucchiere e simili, abbia dichiarato di essere già iscritta in un albo provinciale delle imprese artigiane e non ne abbia eventualmente prodotta documentazione, l'ufficio comunale richiederà la relativa conferma dalla Camera di Commercio, territorialmente competente. In difetto di tale iscrizione, dovrà promuoversi l'accertamento, da parte della Commissione Provinciale per l'Artigianato presso la Camera di Commercio, che l'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e se ne dovrà ottenere la relativa dichiarazione.

Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge n. 443, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della Camera di Commercio.

Art. 5

(Qualificazione Professionale)

La qualificazione professionale di cui alla lettera c) del precedente art. 3, si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione, se questi sia o sia stato già titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere ed affine iscritta negli albi provinciali delle imprese artigiane in qualità di dipendente o di collaboratore.

L'accertamento di tale condizione spetta alla Commissione Provinciale.

Si ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente.

La qualificazione professionale si intende altresì conseguita dal richiedente se egli abbia seguito in precedenza un regolare corso di apprendistato ai sensi della legge 19.01.1955, n. 25 e delle norme di applicazione previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

Non costituiscono titolo di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuole professionali che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato.

Per le attività esercitate in un altro Stato membro della Comunità Economica Europea la qualificazione professionale è accertata mediante apposito attestato rilasciato dall'autorità od organismo competente designato dallo Stato Membro della Comunità di origine o di provenienza e prodotta dall'interessato a sostegno della domanda di autorizzazione.

Art. 6

(Presentazione della domanda)

La domanda di concessione dell'autorizzazione stessa in competente bollo, dovrà essere indirizzata al Sindaco e contenere le seguenti indicazioni :

- a) ragione sociale dell'impresa e generalità complete del titolare richiedente l'autorizzazione;
- b) l'indirizzo esatto della sede ove si intende aprire l'esercizio;
- c) descrizione sommaria dei locali, planimetria degli stessi e certificato di abitabilità per i locali di nuova apertura;
- d) tipo dell'esercizio e cioè se per uomo, per donna, misto;
- e) generalità complete del conduttore dell'esercizio, nel caso che sia persona distinta dal Titolare dell'impresa;
- f) descrizione degli apparecchi elettrici, termoelettrici e di altre apparecchiature meccaniche che eventualmente si intenda impiantare e adoperare nell'esercizio;
- g) notizie in ordine all'uso o meno di solventi solubili infiammabili per le lavature a secco o per altri scopi;
- h) elenco del personale di lavoro o di assistenza, qualora già assunto, completato in quest'ultimo caso con gli estremi della tessera sanitaria di ciascun dipendente;

A corredo della domanda dovranno essere allegati :

- 1) Certificato attestante l'iscrizione del richiedente nell'Albo delle imprese artigiane per l'attività che intende esercitare.
- 2) In mancanza della iscrizione di cui al numero uno, certificato attestante il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di cui alla lettera a) del precedente art. 3.
- 3) Certificato attestante la qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione, di cui alla lettera c) del precedente art. 3;

I certificati di cui ai nn° 2 e 3 dovranno essere rilasciati dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Art. 8

a) Trasferimenti di esercizi

Le richieste intese ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento della sede dell'esercizio devono essere presentate in carta legale, devono contenere le dichiarazioni relative alla disponibilità dei locali e alle stesse dovranno essere allegati i seguenti documenti :

- 1) planimetria dei locali;
- 2) istanza di rilascio del certificato di idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività e dei procedimenti tecnici usati;
- 3) autorizzazione esistente.

Il Servizio di competenza provvederà alla verifica della conformità della destinazione d'uso ed all'acquisizione del certificato di agibilità dei locali.

Il trasferimento della sede dell'attività è subordinato al rispetto delle distanze minime previste dal presente Regolamento. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione Consultiva Comunale.

b) Subingresso

La cessione dell'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento comporta, di diritto, il trasferimento dell'autorizzazione al soggetto subentrante nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e che il subentrante sia in possesso dei requisiti professionali richiesti.

La richiesta di subingresso deve essere presentata in carta legale, sottoscritta dal richiedente e deve contenere le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti della legge 4.1.1968 n. 15 e del D.P.R. 20.10.1998, n. 403 :

- 1) complete generalità del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale);
- 2) possesso dei requisiti previsti dalla legge 8.8.1985 n. 443 “ Legge quadro sull'artigianato “;
- 3) qualificazione professionale del richiedente il subingresso;
- 4) ubicazione dell'esercizio;
- 5) disponibilità dei locali.

Alla richiesta di subingresso devono essere allegati :

- a) copia del contratto di compravendita dell'esercizio (debitamente registrato);
- b) planimetria del locale;

- c) istanza di rilascio del certificato di idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività;
- d) copia del libretto di idoneità sanitaria degli addetti all'esercizio.

Le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla legge 8.8.1995 n. 443, oltre ai documenti sopra elencati, dovranno presentare copia dell'atto costitutivo e la dichiarazione relativa all'iscrizione nel Registro delle Imprese.

La nuova autorizzazione sarà rilasciata per lo stesso esercizio, previo accertamento dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

d) Successione ereditaria

In caso di morte dell'intestatario dell'autorizzazione, gli eredi possono continuare l'attività, secondo le norme stabilite dalla legge 8.8.1985 n. 443, purchè si avvalgano di personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge 23.12.1970 n. 1142 e dalla legge 4.1.1990 n. 1.

La qualità di erede deve essere dimostrata tramite copia del testamento o denuncia di successione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

e) Autorizzazioni stagionali

In località Marina di Andrano, possono essere concesse autorizzazioni stagionali per le attività disciplinate dal presente Regolamento in rapporto al numero delle presenze turistiche.

Per stagionale si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a 60 e non superiore a 180 giorni. Nell'autorizzazione verrà stabilito il periodo di validità della stessa.

Il rilascio delle autorizzazioni stagionali è soggetto alla procedura delle autorizzazioni annuali.

Le autorizzazioni stagionali sono soggette a rinnovo annuale, prima dell'inizio dell'attività, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità igienico sanitaria e di sicurezza.

Art. 9

(Validità dell'autorizzazione)

L'autorizzazione s'intende concessa al richiedente per lo svolgimento delle attività nelle forme o nelle modalità descritte nella domanda di cui all'art. 6.

Nei casi di cambiamento del titolare dell'esercizio, come pure nei casi di cambiamento o di ampliamento o di modificazioni strutturali della sede dell'esercizio stesso, dovrà essere presentata preventiva domanda al Sindaco per gli accertamenti del caso ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione.

In caso di morte del titolare della licenza, il subentrante dovrà richiedere, entro un mese dall'evento la voltura della licenza stessa al proprio nome, presentando la domanda prescritta al precedente articolo 8, lett. c).

Art. 10
(Commissione Comunale Consultiva)

Presso il Comune è costituita una Commissione Consultiva presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e composta :

- da 3 rappresentanti della categoria artigianale;
- da 3 rappresentanti nominati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative;
- da un rappresentante del competente servizio della Azienda Sanitaria Locale;
- dal Comandante della Polizia Municipale;
- da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano residente nel Comune.

Al parere della stessa Commissione è subordinato il rilascio di ogni autorizzazione.

La Commissione viene nominata con deliberazione della Giunta Comunale.

La Commissione Comunale esprime altresì il proprio parere relativamente a :

- a) domande di trasferimento;
- b) domande di modifica della tipologia di esercizio;
- c) inattività dell'esercizio;
- d) proposta di revoca dell'autorizzazione;
- e) modifica del Regolamento.

Art. 11
(Rifiuto dell'autorizzazione – Ricorsi)

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuti l'autorizzazione, è ammesso ricorso agli organi della giurisdizione amministrativa entro il termine di giorni 30 dalla notifica del rifiuto dell'autorizzazione.

Art. 12
(Requisiti igienici dei locali)

I locali degli esercizi di barbiere, parrucchiere ed affini devono essere ampi, ben illuminati ed aerati.

Per gli edifici esistenti, situati al di fuori della zona tipizzata A1 (centro storico) nel Piano Regolatore Comunale adottato, l'altezza minima interna utile dei locali non deve essere inferiore a ml. 3.00;

I pavimenti e le pareti fino ad un'altezza non inferiore a metri 2 devono essere di materiale impermeabile e lavabile, in maniera da consentire la massima pulizia e una razionale disinfezione.

I locali devono essere dotati di lavandini fissi ad acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dei clienti, per la pulizia del personale e degli attrezzi.

Nei negozi dove si usano solventi volatili infiammabili per la lavatura a secco o per altro motivo, deve esistere un locale separato per la conservazione, in condizioni di sicurezza, degli appositi recipienti, contenenti le suddette sostanze.

Art. 13

(Esercizi misti)

Gli esercizi misti, per uomo e signora, devono disporre di appositi reparti distinti, anche se adiacenti e intercomunicanti e dotati di servizi igienici distinti per sesso con ingressi separati.

Art. 14

(Requisiti delle attrezzature e delle suppellettili)

Il mobilio, l'arredamento e le suppellettili devono essere di materiale e di fattura tale da consentire la loro completa pulizia ed una frequente disinfezione.

In particolare, devono esistere appositi armadi lavabili e disinfettabili per la conservazione, nelle migliori condizioni igieniche, della biancheria pulita, nonché apposite cassette chiudibili, lavabili e disinfettabili per la raccolta temporanea della biancheria usata da avviare alla lavanderia.

Art. 15

(Norme di sicurezza)

Gli impianti elettrici dei locali suddetti devono essere dotati di impianto di messa a terra e interruttore differenziale (salvavita).

Art. 16

(Arredamento dei locali)

L'esercizio deve essere fornito di sedili posti ad una distanza di mt. 1.50 l'uno dall'altro, con appoggiatesta da coprire con carta impermeabile e rinnovabile ad ogni servizio, di un numero di asciugamani ed accappatoi sufficiente a permettere l'uso di biancheria pulita per ogni cliente, nonché una quantità di rasoi, forbici, pennelli ed accessori adeguati all'importanza dell'esercizio ed al movimento della clientela.

Art. 17

(Determinazione delle distanze minime di nuovi esercizi da quelli preesistenti)

L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di una nuova apertura o trasferimento ed i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorre una distanza non inferiore a m. 200. La distanza viene misurata seguendo il percorso più breve sulla viabilità pubblica.

Art. 18

(Accertamento delle distanze ad opera della polizia municipale)

Il rilascio dell'autorizzazione è altresì subordinato all'accertamento della distanza tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti. Tale accertamento è affidato agli organi di polizia municipale.

Art. 19

(Servizi igienici negli esercizi)

Nei locali suddetti dovrà essere installato un servizio igienico disimpegnato dal locale lavoro e dotato di rubinetteria con comando non manuale, di portasapone liquido e asciugamani non riutilizzabile. Inoltre, quando il numero dei lavoratori sia superiore a cinque dovrà essere riservato loro un servizio igienico distinto da quello dei clienti, nonché di un locale spogliatoio.

Art. 20

(Difesa dei locali contro le mosche)

Le aperture dei locali e degli annessi, specie le porte di accesso all'esterno, devono essere munite di tende pendule o di altri dispositivi idonei alla protezione contro le mosche.

Art. 21

(Raccolta immondizie)

Le spazzature devono essere raccolte in apposita cassetta impermeabile a perfetta chiusura, da conservarsi in un vano chiuso, all'uopo destinato.

Art. 22
(Requisiti sanitari dei procedimenti tecnici)

I procedimenti tecnici usati nello svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere e affini, devono possedere i requisiti sanitari prescritti dalle disposizioni vigenti in materia.

Per l'uso di speciali provvedimenti i titolari ed i conduttori dell'esercizio devono attenersi alle prescrizioni delle case costruttrici e a quelle eventualmente emanate dal Ministero della Sanità.

Il Servizio di Igiene Pubblica è incaricato dell'esatta osservanza, negli esercizi di che trattasi, delle norme di cui sopra.

Art. 23
(Controllo Ufficio Igiene Pubblica)

Per l'impianto di nuovi apparecchi o attrezzature o per l'uso di nuovi speciali procedimenti deve essere richiesto il parere del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, il quale riferirà al Sindaco sull'idoneità sanitaria o meno di quanto proposto.

Contro il divieto del Sindaco, il titolare dell'autorizzazione potrà esperire il ricorso di cui al 2° comma dell'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 24
(Pulizia Locali)

I locali adibiti ad esercizio devono essere tenuti nella massima pulizia e disinfettati periodicamente con mezzi suggeriti e approvati dall'Ufficio Igiene Pubblica. Inoltre deve essere usato ogni accorgimento, oltre quanto stabilito al precedente art. 20, al fine di evitare la presenza nell'esercizio di mosche e di altri insetti

Art. 25
(Disinfezione strumenti e suppellettili)

Tutti gli attrezzi, in genere occorrenti per l'attività devono essere tenuti sempre con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richieda, disinfettati. La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente come rasoi, forbici, pennelli e simili deve essere eseguita a mezzo di idonee apparecchiature sterilizzatrici.

Le spazzole per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio.

Art. 26
(Impiego di solventi ed infiammabili)

Le operazioni di lavatura a secco mediante l'impiego di solventi coloranti, clorati, bromati, iodati, ecc, devono essere eseguite da rapida ed abbondante aerazione dell'ambiente.

Le applicazioni di etere e di altre sostanze infiammabili da farsi in locale aerato non possono effettuarsi in presenza nel locale stesso di fiamma accesa o di persone che fumano.

I clienti, ai quali si applica, qualora questa non possa eseguirsi in appositi scompartimenti individuati e chiusi ed adeguatamente protetti, devono essere isolati mediante divisorio a base di materiale incombustibile.

Art. 27
(Idoneità sanitaria del personale)

Il personale di lavoro e di assistenza compreso il proprietario e le persone di famiglia che eventualmente lo coadiuvano nell'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere, ecc, devono essere muniti di apposito libretto sanitario, rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dal quale risulti l'idoneità fisica per immunità da qualsiasi malattia infettiva e diffusiva o postumi di essa. Tale libretto è soggetto a vidimazione annuale previa visita e controlli clinici da praticarsi sotto il controllo del personale sanitario del predetto ufficio.

I libretti del personale sono conservati dal titolare dell'autorizzazione che è tenuto ad esibirli a richiesta dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica o del personale dallo stesso delegato al controllo.

Art. 28
(Pulizia personale)

Il personale deve mantenere la propria persona costantemente pulita specie le mani e le unghie ed indossare un camice bianco abbottonato ed a maniche chiuse al polso, sempre in perfetto stato di pulizia prima dell'inizio di ogni servizio ed alla presenza del cliente il personale è tenuto a lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

Il personale deve evitare quanto più possibile l'accostamento del proprio viso a quello del cliente.

Art. 29
(Norme igieniche per il personale)

Il personale è tenuto all'osservanza delle seguenti norme igieniche particolari :

a) durante la rasatura del cliente gli è vietato di togliere la saponata con la carta di giornale o altra carta che non sia igienicamente pulita. Per la rasatura è obbligatorio usare lame da barba monouso.

- b) la risciacquatura della faccia dopo la rasatura deve essere eseguita con acqua abbondante e corrente.
- c) dopo la risciacquatura, la superficie rasata va disinfettata con soluzione alcoolica non inferiore al 50% anche se profumata, somministrate con spruzzatore o cotone idrofilo vergine.
- d) per spargere la cipria deve adoperare solo polverizzatori a secco. Resta assolutamente proibito l'uso dei piumini per cipria e di preparati essiccatori e disinfettanti da applicarsi con contatto diretto della pelle.
- e) Nelle attività di manicure e pedicure, la parte da trattare deve essere abbondantemente levata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata.
- f) Tinture, fissativi ed altri preparati impiegati non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere per le tinture ai requisiti prescritti dal D.M. 18.06.1976 e successive modificazioni.
- g) È necessario l'utilizzo di tampone emostatico o altri sistemi emostatici monouso con divieto assoluto dell'uso di barrette emostatiche.
- h) È necessario l'utilizzo di contenitori chiusi (per evitare l'evaporazione) contenenti alcool etilico al 70% in cui riporre il pennello da barba dopo l'uso.

Art. 30

(personale che usa cosmetici)

E' obbligatorio l'uso dei guanti monouso per il personale che adopera cosmetici, tinture od altro materiale velenoso o che per il sistema di permanenti a freddo maneggi preparati a basi di acido tioglicoliso d di tiglicolati.

Art. 31

(Abilitazioni all'uso di apparecchiature)

I lavoranti che usano apparecchiature elettriche termoelettriche e meccaniche devono essere provvisti anche di certificati di abilitazioni rilasciati da una scuola professionale autorizzata.

Art. 32

(Autorizzazioni a ditte che già esercitano i servizi professionali di barbiere, ecc.)

Coloro che al momento della pubblicazione del presente regolamento già esercitano le attività di barbiere e di parrucchiere sono autorizzati a continuare l'attività purchè chiedano entro 90 giorni dalla pubblicazione su indicata l'autorizzazione del Sindaco prevista dal precedente art. 2, che verrà rilasciata loro senza subordinazioni o condizioni di sorta accertati i requisiti igienici e quelli richiesti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Non provvedendovi saranno possibili delle sanzioni contravvenzionali previste dalle vigenti disposizioni di legge. Inoltre il Sindaco fisserà un termine non superiore a 15 giorni, trascorsi inutilmente i quali ordinerà la chiusura del locale.

Art. 33
(Conformità ai requisiti igienici)

L'adeguamento alle disposizioni del presente regolamento in ordine ai requisiti igienici prescritti per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini, può essere dilazionata dal Sindaco su proposta dell'Ufficio di Igiene Pubblica fino a non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al precedente art. 26.

Art. 34
(Regolarizzazione posizione Titolare e personale)

La regolarizzazione della posizione del personale di lavoro e di assistenza in conformità alle disposizioni dei precedenti articoli, dovrà effettuarsi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Art. 35
(Diffida per chiusura negozi)

Gli esercenti che nel termine loro assegnato non provvedano alla esecuzione dei lavori e delle forniture ordinate o al trasferimento in altro locale che presenti i requisiti igienici prescritti dal presente regolamento diffidati a cessare la loro attività e, qualora non ottemperino, saranno denunciati per l'applicazione delle sanzioni di legge.

Art. 36
(Responsabilità del titolare nell'autorizzazione)

Il concessionario o titolare dell'autorizzazione è responsabile dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. dal 10 al 25 compreso, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente.

Art. 37
(Sospensione o revoca dell'autorizzazione)

Qualora gli esercizi siano condotti in difformità alle prescrizioni del presente regolamento specie in materia igienico sanitaria, il Sindaco può procedere alla sospensione della validità della licenza e, nei casi più gravi di recidività, alla revoca dell'autorizzazione stessa.

Art. 38
(Esposizione cartelli onorari e tariffe)

E' fatto obbligo di esporre cartelli contenenti le tariffe praticate per gli orari di apertura e di chiusura dei negozi.

Art. 39
(Contingenti di esercizi)

Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna e parrucchiere per uomo/donna possono essere rilasciate in ragione di 1 ogni 400 abitanti.

Le autorizzazioni di estetista o altro possono invece essere rilasciate nel numero di 1 ogni 1.300 abitanti.

Resta inteso che tale rapporto va osservato in maniera distinta per le località di Andrano e di Castiglione.

Art. 40

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti, sono accertate e punite sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 106 a 110 del T.U. 3.3.1934 n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 41

Il presente regolamento comprensivo delle modifiche apportate entra in vigore dopo l'approvazione del C.C. e la successiva pubblicazione, nei termini di legge, della relativa delibera, nell'albo pretorio del Comune.